Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 18 marzo 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 marzo 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1954.

Contratti tipo regolanti i rapporti fra le Ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le Società concessionarie per l'esecuzione del servizio radioelettrico di bordo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1954.

Contratti tipo regolanti i rapporti fra le Ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le Società concessionarie per l'esecuzione del servizio radioelettrico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1927, registro n. 20, foglio n. 302, contenente le clausole cui debbono assoggettarsi le Società che, in esecuzione del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, ottengono la concessione di impiantare ed esercire stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, registro n. 20, foglio n. 399, con il quale veniva rinnovata alla Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.) la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1948, registro n. 31, foglio n. 73, con il quale veniva accordata alla Società Radiomar (poi Compagnia Generale Telemar) la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Considerato che per l'art. 3 dei rispettivi atti di sottomissione annessi alle concessioni citate, le due Società concessionarie debbono regolare i loro rapporti con gli armatori in base ad un contratto tipo, da concordarsi fra Società ed Organizzazione sindacale degli armatori, e da approvare dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1952, registro n. 23, foglio n. 29, notificato alle parti interessate, con il quale, a norma dell'art. 3, secondo comma, degli atti di sottomissione approvati con i decreti Ministeriali 1° ottobre 1947 e 7 agosto 1948, citati, sono state risolute inappellabilmente alcune divergenze relative alle condizioni da stabilire nello stipulando contratto tipo, sorte fra Società Italiana Radio Marittima e Sindacato generale armatori;

Vista la lettera n. XI/35777/7002-1 in data 19 agosto 1952, diretta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla Compagnia Generale Telemar ed al Sindacato generale armatori;

Considerato che nel decreto Ministeriale 13 agosto 1952 e nella lettera n. XI/35777/7002-1 del 19 agosto 1952, citati, era stato fissato alle Concessionarie ed al Sindacato generale armatori il termine perentorio del 31 ottobre 1952 per presentare all'approvazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni il contratto tipo concordato, e che il Ministero stesso si era riservato, ove tale termine fosse trascorso infruttuosamente, di provvedere a termine delle disposizioni di legge;

Visto il verbale in data 31 ottobre 1952, con il quale il Sindacato generale armatori, la Società Italiana Radio Marittima e la Compagnia Generale Telemar hanno fatto constatare l'impossibilità di raggiungere l'accordo su alcune clausole del contratto tipo entro il termine stabilito;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I rapporti fra le Ditte armatrici delle navi mercantili Italiane e le Società concessionarie per l'esecuzione del servizio radioelettrico di bordo saranno regolati in base alle clausole degli uniti contratti tipo A, A1, B, C.

Art. 2.

Con successivo decreto verranno approvate le tabelle delle tariffe relative ai contratti tipo di cui all'articolo precedente e sarà determinata la data di applicazione dei contratti stessi.

Con lo stesso decreto sarà parimenti approvata la misura della percentuale di cui agli articoli 6, commi *h*) contenuti in ciascuno degli allegati contratti tipo.

Le tabelle di cui al primo comma e la percentuale di cui al secondo saranno determinate in conformità del parere espresso da una Commissione costituita dal direttore dell'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni o da un funzionario da lui delegato che la presiederà, da un funzionario tecnico e da un amministrativo del servizio competente del Ministero delle poste e telecomunicazioni, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, da un rappresentante di ciascuna delle Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo e da un rappresentante del Sindacato generale armatori.

Per la validità delle adunanze della suddetta Commissione, sarà necessaria la presenza di almeno 5/7 dei suoi componenti. I pareri saranno emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 3.

I contratti di noleggio, manutenzione ed esercizio stipulati dalle Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo con le singole Ditte armatrici sotto il regime dei contratti tipo approvati con decreto Ministeriale 22 marzo 1939 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1939, continuano ad avere vigore fino alla scadenza rispettivamente in essi prevista.

Per quanto si riferisce alle tariffe determinate dalle tabelle *A*, *A1* e *B* annesse rispettivamente ai contratti tipo A, B e C, approvati con il decreto Ministeriale sopracitato e modificate con successivi decreti Ministeriali 29 dicembre 1945 e 8 aprile 1948, è data facoltà a ciascuna delle Società concessionarie e al Sindacato generale armatori, di richiedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni la revisione delle tariffe stesse nonchè della percentuale di cui agli articoli 6, commi *f*) contenuti in ciascuno dei contratti tipo A, B e C suddetti.

La revisione e la determinazione delle nuove tariffe e della percentuale di cui ai commi *f*) degli articoli 6 contenuti in ciascuno dei contratti tipo A, B e C sopracitati, sarà effettuata in base alle variazioni dei

costi di gestione intervenute tra la situazione vigente al tempo del sopracitato decreto 8 aprile 1948 e la situazione al momento della richiesta di revisione. La revisione e la determinazione delle nuove tariffe e della nuova percentuale di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in conformità del parere espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 2.

A decorrere dalla data del decreto Ministeriale di cui sopra, ambedue le Concessionarie saranno tenute ad applicare le nuove tariffe e la nuova percentuale.

Roma, addì 14 gennaio 1954

Il Ministro: PANETTI

Contratto tipo « A » regolante i rapporti fra le Ditte armatoriali e le Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri con apparati radioelettrici di proprietà del concessionario.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Obblighi del concessionario

Art. 1.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del contratto, a dare in noleggio, installare a bordo della nave, esercire e mantenere in istato di buon funzionamento gli apparati radioelettrici di sua proprietà in calce elencati.

All'atto dell'installazione gli apparati dovranno essere nuovi e soddisfare, poi costantemente e cioè non solo al momento della installazione stessa e collaudo, ma sino a quando il contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni radiotelegrafiche internazionali e dei relativi regolamenti ed a tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti e che potranno essere in seguito emanate tanto dall'Amministrazione italiana quanto dalle Amministrazioni dei Paesi nei cui porti approda o potrà approdare la nave dell'armatore, in quanto siano obbligatori per le navi italiane, fermo restando quanto disposto dal seguente art. 3, lettera *c*).

b) La stazione radioelettrica sarà corredata, a cura del concessionario, dell'orologio con lancetta dei secondi, della lavagna, delle monografie e degli schemi degli apparati radioelettrici in conformità con le norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

Obblighi dell'armatore

Art. 2.

a) L'armatore si impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni e le norme vigenti e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari per l'installazione degli apparati e adatti al loro funzionamento.

L'armatore, secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, fornirà inoltre alla stazione radioelettrica l'energia elettrica a tensione praticamente costante, nonchè il relativo interruttore principale. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'antenna di emergenza e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra delle antenne, mettendo gli alberi e il sartiame nelle condizioni prescritte.

L'armatore fornirà altresì l'illuminazione sia normale, sia di riserva e le lampade portatili, gli estintori, adatti cassoni per gli accumulatori e lo zoccolo su cui viene montato il piedistallo del telaio del radiogoniometro. Provvederà inoltre alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dell'alta tensione alla coda dell'antenna. A mezzo del Comando di bordo ed a criterio di questo, farà curare la pitturazione e pulizia dei locali della stazione e del telaio e piedistallo del radiogoniometro.

L'armatore dovrà facilitare il servizio di accettazione dei marconigrammi; ed all'uopo permetterà ai marconisti di accedere in ore prefissate nei locali delle varie classi per la raccolta dei marconigrammi.

L'armatore consentirà l'affissione di cartelli e tabelle che diano le opportune indicazioni, evitando confusione con le indicazioni prescritte dal Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per l'impianto degli apparecchi, l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo a giudizio del comando della nave.

c) Resterà a carico dell'armatore ogni eventuale lavoro necessario per la eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari ed apparecchi elettrici di bordo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Obblighi del concessionario

Art. 3.

a) Il concessionario consegnerà in uno dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, compresi i Cantieri di San Rocco e Monfalcone, a proprie spese, fin sotto il bordo della nave gli apparati da installarsi sulla nave stessa.

b) Qualora la nave oggetto del contratto sia stata dall'armatore acquistata da altro armatore italiano o sia già munita di stazione radioelettrica di proprietà del concessionario, questi non potrà richiedere all'armatore nuovo acquirente i contributi iniziali di cui al successivo art. 4, comma *c*).

c) In relazione a quanto stabilito alla lettera *a*) secondo comma dell'art. 1 il concessionario assume l'obbligo di apportare modifiche agli apparati oggetto del contratto, quando fosse necessario, per renderli atti a soddisfare agli eventuali nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali e nazionali in detto comma menzionati.

Qualora in ciascun anno le spese inerenti a dette modifiche superino l'importo di L. 100.000, la differenza andrà ripartita per il 60% a carico del concessionario e per il 40% a carico dell'armatore.

Ove i nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali approvati in sede nazionale in detto comma menzionati, rendessero invece necessaria la sostituzione totale di uno o più apparecchi oggetto del contratto, con altro o altri rispondenti alle nuove norme, tale sostituzione sarà considerata nuova installazione a tutti gli effetti e l'armatore corrisponderà per essa il contributo iniziale « una tantum » previsto per il caso particolare dallo specchio « A » allegato, ed il nuovo canone.

d) Il concessionario provvederà a proprie spese alla manutenzione e alle necessarie ispezioni tecniche degli impianti radioelettrici sia in Italia sia all'estero e ad eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

e) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la regolarità del servizio radioelettrico e la fornitura di apparati rispondenti a quanto previsto all'art. 1, lettera *a*), secondo comma ed al comma *c*) del presente articolo.

f) Il concessionario si obbliga a riparare o sostituire a proprie spese, nel minor tempo possibile, gli apparati danneggiati o avariati, salvo quanto disposto al successivo art. 9.

Obblighi dell'armatore

Art. 4.

a) L'armatore curerà a sue spese l'imbarco da sotto bordo a rischio del concessionario, degli apparati radioelettrici ed il loro trasporto al locale destinato a stazione radioelettrica.

In caso di sbarco degli apparati radioelettrici l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla loro consegna sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione o lo sbarco degli apparati dovesse eseguirsi in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, compresi i Cantieri di San Rocco e Monfalcone, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo della installazione o viceversa, e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i contributi iniziali (una tantum) ed i canoni annui di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nello specchio allegato sotto la lettera « A » a far data dal giorno del collaudo con esito favorevole degli impianti installati a bordo della nave, eseguito da parte dei tecnici del concessionario con l'intervento dei tecnici dell'ar-

matore, ovvero, per il caso di trasferimento della gestione del servizio da un concessionario all'altro, dalla data del giorno in cui il nuovo concessionario avrà preso in consegna gli impianti sottoscrivendo il relativo verbale.

I canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno.

I canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio, specificati nell'allegato specchio « A » saranno ridotti del 28% del loro ammontare per ciascun apparato dopo trascorsi 10 (dieci) anni di pagamento dei canoni corrisposti continuativamente al concessionario anche in dipendenza di precedenti contratti per gli stessi apparati e anche se trasferiti su altra nave dello stesso armatore.

Il tempo del disarmo, agli effetti dell'accennata riduzione del canone annuo, sarà computato per un quarto della sua durata.

I contributi iniziali, specificati nell'allegato specchio « A », saranno pagati dall'armatore al concessionario per il 50% al collaudo governativo con esito favorevole, e per il residuale 50% ad un mese data dal collaudo stesso.

d) I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio esercizio e manutenzione specificati nell'allegato specchio «A» sono soggetti a revisione alle condizioni indicate nell'allegato stesso.

e) In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali di canone da parte dell'armatore decorrerà, trascorsi trenta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai centoventi giorni, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi apparati, informandone il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero della marina mercantile.

f) Nel caso di anticipata rescissione del contratto per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intiero che ancora rimanga per completare la durata stabilita dal contratto.

Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento del relativo contratto.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o di sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed i cui apparati siano stati installati da almeno cinque anni.

Nel caso in cui gli apparati siano stati installati per un periodo inferiore ai cinque anni, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario l'indennizzo previsto al primo capoverso del presente comma.

g) Se al termine del contratto la nave fosse ancora in viaggio, il contratto resterà in vigore fino al giorno in cui saranno sbarcati gli apparati a termini del presente art. 4, comma *a*) e *b*).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MARCONISTA

Obblighi del concessionario

Art. 5.

a) Il concessionario si impegna di mettere a disposizione dell'armatore i marconisti del proprio ruolo destinati alla condotta della stazione radioelettrica di bordo, muniti di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Il personale marconista fornito dal concessionario è da esso assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario ed il personale marconista, fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1) a non portare modifiche nel regime contrattuale del personale da lui assunto e fornito all'armatore, compreso il trattamento economico se non d'accordo con gli organi direttivi del Sindacato generale armatori;

2) a non risolvere le eventuali vertenze collettive di carattere sindacale col detto personale, senza preventive intese con gli organi direttivi del predetto Sindacato.

c) Il concessionario indicherà le spettanze dei singoli marconisti imbarcati e da esso forniti.

d) Il concessionario assume a proprio carico le spese per l'invio del rimpiazzo del marconista sbarcato per infortunio o malattia.

Quando l'invio del rimpiazzo di un marconista per malattia od infortunio avvenga con una nave dell'armatore e vi siano posti disponibili, il passaggio sarà accordato, a richiesta del concessionario, con la riduzione del 30% sul nolo di tariffa, escluso il vitto dalla riduzione.

Qualora il concessionario richieda all'armatore che l'invio del rimpiazzo del personale marconista fornito dal concessionario stesso, avvenga con nave da carico dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta: e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 1500 giornaliere.

Lo sbarco del marconista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di marconisti da parte dell'armatore.

f) I marconisti sono posti sotto l'autorità superiore del comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo e i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assume l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale marconista derivanti dalla sostituzione del personale medesimo anche nel caso di diserzione del marconista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

h) Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione specialmente se la nave si trovi all'estero pronta alla partenza, l'armatore o per esso il comandante della nave ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina Società associata del concessionario.

i) L'armatore ha diritto di rifiutare l'imbarco dei marconisti messi a disposizione dal concessionario.

L'armatore potrà trasferire il personale marconista da una all'altra delle proprie navi, conservando al marconista, in caso di passaggio da nave passeggeri a nave da carico, le maggiori competenze percepite sulla nave passeggeri, sino all'arrivo in un porto in cui sia possibile la sua sostituzione.

Tale facoltà è conferita al comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informare il concessionario, osservando le norme stabilite per la consegna del traffico e del materiale.

Obblighi dell'armatore

Art. 6.

a) Il personale marconista destinato a condurre la stazione radioelettrica della nave sarà richiesto dall'armatore al deposito più vicino del concessionario, con un anticipo di almeno settantadue ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta rispetto alla data in cui il marconista deve essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco.

L'armatore rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei porti suddetti che è più vicino al porto di imbarco.

L'armatore non potrà per la condotta della stazione radioelettrica di bordo, servirsi di personale marconista diverso da quello di ruolo del concessionario.

b) Dal momento dell'imbarco i marconisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i marconisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare, a mezzo del comandante della nave, i marconisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta della nave di durata superiore ai quindici giorni, il personale marconista che si trovi imbarcato potrà essere dall'armatore sbarcato, dandosi di ciò avviso al concessionario.

Qualora venisse richiesto il reimbarco del personale marconista, a termini del comma *a*) del presente articolo, prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

e) Qualora lo sbarco avvenisse per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore ai quindici giorni in un porto diverso da quello di Genova, Napoli, Venezia, Trieste, saranno a carico dell'armatore le spese di viaggio e trasporto bagagli per il ritorno al più vicino di detti porti, come pure l'indennità di trasferta, stipendio ed accessori del marconista sino a raggiungere il più vicino di detti porti.

Nei casi sopra indicati, escluso il naufragio e la sosta superiore ai quindici giorni, le spese per l'invio del sostituto elencate nel comma precedente saranno parimenti a carico dell'armatore.

f) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo del comandante della nave, che il personale marconista osservi l'orario normale di servizio previsto dalle norme internazionali e nazionali in relazione alla categoria della nave.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale marconista presti servizio anche in ore straordinarie oltre quelle ordinarie previste dagli accordi sindacali in vigore. Tali ore straordinarie dovranno essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione dei segnali orari, rilevamenti radiogoniometrici, bollettini metereologici e sanitari, telegrammi di arrivo e partenza della nave e, qualora prescritto, la trasmissione del punto nave. Quando il lavoro straordinario avesse carattere normale o superasse le due ore giornaliere saranno pattuiti speciali compensi mensili.

g) Le indennità rischi epidemici e perdita di corredo sono a carico dell'armatore.

h) L'armatore sarà tenuto oltre che a provvedere a proprio carico per i marconisti del ruolo del concessionario imbarcati, al vitto e all'alloggio secondo il rispettivo grado di equiparazione, a pagare ai marconisti stessi, per conto del concessionario e senza diritto a rivalsa nei confronti di questi, le competenze indicate sul memorandum d'imbarco e ogni eventuale indennità dovuta al detto personale secondo quanto previsto dal contratto di arruolamento e dagli accordi sindacali, tuttociò dalla data del memorandum d'imbarco stesso fino al ritorno (da effettuarsi seguendo l'itinerario più breve e nel tempo strettamente necessario) dei marconisti sbarcati ai porti di Genova, Napoli, Venezia, Trieste.

L'armatore sarà anche tenuto a versare al concessionario una quota percentuale della paga base che compete ai marconisti imbarcati sulle sue navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale, eccettuate soltanto le competenze e gli oneri di cui al precedente comma.

La detta percentuale specificata nell'allegato specchio « A » è soggetta a revisione delle condizioni indicate nell'allegato stesso.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRAFFICO

Obblighi del concessionario

Art. 7.

a) Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del Comando della nave il servizio radioelettrico di bordo e il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni statali o Società private) accorda pure:

1) la franchigia della tassa di bordo per la sola nave accettante per le comunicazioni di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico, ivi compresi i marconigrammi al Ministero delle poste e telecomunicazioni per il punto nave;

2) la franchigia della tassa di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni trasmesse come sopra ad altre navi, di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie associate al concessionario;

3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio metereologico e radiogoniometrico e sui telegrammi relativi a bollettini sanitari, esclusi quelli per consulenza sanitaria dei passeggeri;

4) per il personale di Stato Maggiore e per l'equipaggio sono concesse particolari agevolazioni secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

c) Il concessionario provvederà affinchè, sia a bordo, sia negli uffici terrestri, venga compilata una regolare registrazione contabile di tutte le corrispondenze scambiate.

Conseguentemente il concessionario assumerà a suo carico le spese inerenti all'impianto di una efficiente organizzazione, sia presso i suoi uffici periferici sia presso la sede centrale, per la revisione della contabilità e la liquidazione dei conti del traffico radioelettrico di bordo con tutte le Amministrazioni ed organizzazioni italiane ed estere.

Il concessionario svolgerà quindi tutte le pratiche sia presso le autorità italiane, sia presso le Amministrazioni estere, sia presso altre Società ed enti che gestiscono servizi di telecomunicazione, per la contabilizzazione degli introiti relativi al traffico curando il versamento delle somme spettanti all'Amministrazione italiana ed a terzi, senza alcuna responsabilità da parte dell'armatore.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere perchè i marconisti di bordo consegnino al comandante della nave, al termine di ciascun viaggio, una copia dello stato-cassa ed una distinta da cui risultino l'ufficio di origine e di destinazione, la data, il prefisso, il numero delle parole — per i marconigrammi — o le unità di conversazione tassabili — per le comunicazioni radiotelefoniche – in partenza o destinate a bordo od in transito, nonchè l'importo delle tasse di bordo relative, sia che trattisi della tassa di bordo integrale spettante al concessionario sia del solo canone dovuto all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il traffico di cui sopra dovrà essere descritto in separate colonne nella distinta di cui è cenno, alla quale sarà allegato per ciascun marconigramma un tagliando del modulo originale e, per le conversazioni radiotelefoniche, una copia della ricevuta che viene rilasciata dal personale marconista al richiedente della conversazione radiotelefonica stessa.

Il tagliando e copia ricevuta debbono contenere i seguenti dati:

prefisso, data, ora, numero di accettazione, numero delle parole del marconigramma o unità di conversazione tassabili, stazione corrispondente, importo pagato.

Saranno pure descritti, per memoria, nella distinta stessa i marconigrammi transitati per la stazione radioelettrica e per i quali il concessionario abbia eventualmente eseguito il transito senza avere titolo alla tassa di bordo.

Il concessionario provvederà inoltre a proprie spese alla fornitura e distribuzione alla stazione radioelettrica di bordo degli stampati occorrenti per lo svolgimento del traffico, alla fornitura degli archivi di bordo (che restano di proprietà della concessionaria) ivi comprese tutte le pubblicazioni internazionali prescritte, agli studi inerenti al migliore svolgimento e incremento del traffico o alle statistiche.

d) Il concessionario comunicherà periodicamente al proprio personale marconista ed all'armatore tutte le tariffe e le relative variazioni oltre a tutte quelle disposizioni che potranno essere emanate per lo scambio della corrispondenza in accordo alle prescrizioni che saranno date dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

e) Il concessionario darà al proprio personale marconista tutte quelle disposizioni che risultassero utili per la migliore organizzazione e lo sviluppo del traffico.

f) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei marconigrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Fermo restando il pagamento dei canoni di noleggio manutenzione ed esercizio specificati nell'allegato specchio « A » il concessionario ripartirà con l'armatore per ogni singola nave i proventi derivanti dalle tasse radiotelegrafiche e radiotelefoniche di bordo al netto delle quote dovute allo Stato, come segue:

da L. 1 a L. 5.000.000, annui 50% ciascuno;

da L. 5.000.001 a L. 10.000.000: 60% all'armatore e 40% al concessionario;

da L. 10.000.001 a oltre: 70% all'armatore e 30% al concessionario.

Il calcolo dei proventi del traffico sarà effettuato annualmente dopo la revisione ed approvazione della contabilità da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il concessionario però dovrà versare all'armatore, al termine di ogni viaggio, un congruo acconto sulla parte di proventi netti a lui spettanti.

g) Qualora richiesto, il concessionario darà in visione all'armatore i prospetti giustificativi di quanto dovuto all'armatore stesso, muniti, per garanzia, del visto ministeriale.

Obblighi dell'armatore

Art. 8.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i marconisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave, e dovrà disporre per la consegna dei marconigrammi ai destinatari a mezzo degli uffici di bordo, in conformità alle vigenti norme ministeriali che si riportano:

« Le ricevute di consegna dovranno essere restituite alla stazione radioelettrica di bordo munite del bollo e della firma dell'incaricato dell'ufficio di bordo che deve prima accertarsi che il destinatario trovasi a bordo; in caso contrario dovrà apporre analoga dichiarazione sulla ricevuta di consegna che sarà restituita subito, firmata e bollata, alla stazione radioelettrica insieme con il dispaccio ».

L'armatore dovrà ugualmente disporre per la consegna ai destinatari degli avvisi di chiamata radiotelefonica in arrivo a bordo.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radioelettrico della stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante, il quale dovrà pure, ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc. oltrechè al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

L'armatore consentirà al concessionario l'affissione, in posti stabiliti dal Comando ed a mezzo del proprio personale di bordo, di speciali avvisi nei locali principali della nave, per informare i passeggeri circa i servizi radioelettrici di bordo, le comunicazioni in atto o da stabilire dalla nave con altre stazioni radioelettriche e le tariffe relative.

c) L'armatore si impegna a non esercitare nè fare esercitare sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

L'armatore rimane libero di acquistare e fare installare a bordo della nave apparecchi non obbligatori (R.T.F., telefoto telescriventi, ecc.). In tal caso deve affidare l'installazione e l'esercizio di essi al concessionario, a condizioni da convenirsi.

d) Il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente.

In caso di divergenza sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Gli apparati forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità, e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio. L'armatore si impegna a far trascrivere le dovute annotazioni di quanto precede sui documenti ufficiali di bordo.

Saranno a carico dell'armatore le spese delle riparazioni che eventualmente si rendessero necessarie agli apparati radioelettrici per avarie derivanti da eventi imputabili a fatto o colpa dell'armatore e dei suoi dipendenti o da dolo dell'equipaggio quando sia provata la sua connivenza.

L'armatore risponderà dei danni arrecati da parte di terzi durante le operazioni di carico e scarico al telaio del radiogoniometro (che, a tale effetto, è valutato a L. 200.000) semprechè sia possibile all'armatore esercitare la rivalsa verso i responsabili dei danni.

Saranno a carico del concessionario le spese per le riparazioni agli apparecchi radioelettrici rese necessarie per cause dipendenti da fatto o colpa del personale marconista.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione in uso nella stazione radioelettrica di bordo risulti che sia il concessionario, sia l'armatore, non assumono alcuna responsabilità civile, per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione e ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da cause di forza maggiore.

Art. 11.

La temporanea sospensione del servizio radioelettrico a bordo per causa di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti o per malattia dei marconisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito alla lettera f) dell'art. 3.

Disarmo

Art. 12.

a) All'atto dello sbarco del personale marconista per disarmo oppure per sosta della nave che dia luogo allo sbarco del personale marconista, questo dovrà, in contraddittorio con il Comando di bordo, provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione radioelettrica.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione radioelettrica si farà constare mediante verbale sottoscritto dal Comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie di accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno divise metà a carico dell'armatore e metà a carico del concessionario. Nel caso che tale invio non sia conveniente le batterie saranno consegnate a cura del marconista di bordo ad una Ditta che dovrà curarne la manutenzione e le relative spese saranno a carico per metà dell'armatore e per metà del concessionario.

b) In caso di disarmo della nave, i canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio specificati nell'allegato specchio « A », verranno corrisposti integralmente durante il primo mese e saranno ridotti al 50 %, durante il secondo mese ed al 25% durante il periodo successivo.

Apparati per lance di salvataggio

Art. 13.

Gli apparati per lance di salvataggio di proprietà dell'armatore saranno installati e presi in consegna dal concessionario che a mezzo del proprio personale marconista dovrà mantenerli in perfetto stato di manutenzione e di efficienza, ai canoni stabiliti nell'allegato specchio « A ».

Le riparazioni e le forniture di ricambio per detti apparati saranno però a carico dell'armatore che dovrà pure concedere l'aiuto del proprio personale per le prestazioni atte a facilitare detta manutenzione e per le prove periodiche prescritte dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per tali installazioni.

Durata del contratto

Art. 14.

Il contratto avrà la durata di anni 10 decorrenti dalla data del collaudo degli impianti con esito favorevole.

E' tuttavia attribuita all'armatore la facoltà di recedere dal contratto allo scadere del primo quinquennio di effettiva corresponsione dei canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio specificati nell'allegato specchio « A ».

In tale caso l'armatore dovrà darne avviso a mezzo di lettera raccomandata al concessionario almeno sei mesi prima dello scadere del primo quinquennio.

Il concessionario uscente trasferirà al concessionario subentrante la proprietà degli impianti contro il pagamento dell'equo prezzo delle apparecchiature installate, diminuito delle cinque quote annuali di ammortamento già maturate, in base ad apposita convenzione fra essi concessionari stipulata, e si impegna a non rimuovere da bordo gli impianti di sua proprietà e di consentire che gli stessi vengano gestiti, senza interruzione, dal concessionario subentrante.

Agli effetti dalla durata decennale del contratto e del periodo di cinque anni di effettiva corresponsione dei canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio, i periodi di disarmo verranno computati per un quarto della loro durata.

Trascorsa la durata decennale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per cinque anni se non disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della sua scadenza, mediante lettera raccomandata.

Contestazioni

Art. 15.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, sia nel corso della sua durata, sia successivamente, saranno deferite al giudizio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo congiuntamente d'accordo tra le parti stesse; in caso di mancato accordo fra esse, il terzo arbitro sarà nominato dal Primo presidente della Corte di appello di Roma. Il giudizio arbitrale avrà luogo nella città sede legale o domicilio dell'armatore interessato.

L'esecuzione del contratto, non potrà essere interrotta o sospesa a causa di insorte contestazioni o liti circa la interpretazione, esecuzione o risoluzione di esso, e nemmeno nel caso che allo spirare del termine di disdetta sia pendente giudizio intorno alla validità della disdetta o comunque alla scadenza del contratto.

Registrazione

Art. 16.

Le spese tutte per la registrazione del contratto saranno a carico a metà fra l'armatore ed il concessionario.

Contratto tipo « A1 » regolante i rapporti fra le ditte armatoriali e le Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri con apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Obblighi del concessionario

Art. 1.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del contratto ad esercire e curare a bordo della nave la normale manutenzione ed il buon funzionamento degli apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore in calce elencati.

L'esercizio da parte del concessionario è subordinato all'esito del collaudo governativo ed all'accertamento, da parte del concessionario, del regolare funzionamento degli apparati ed alla constatazione che il loro tipo corrisponda a quelli in uso onde poter provvedere senza difficoltà al rifornimento di parti di ricambio.

b) Il concessionario s'impegna, quando necessario e nel corso del contratto e previa stipulazione dei debiti accordi economici con l'armatore, a mettere gli apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore nelle condizioni prescritte dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni in vigore nella legislazione italiana.

Obblighi dell'armatore

Art. 2.

a) L'armatore s'impegna a mettere a disposizione del concessionario la stazione radioelettrica di sua proprietà in locali adatti al suo funzionamento in conformità con le prescrizioni e norme vigenti.

L'armatore secondo le prescrizioni vigenti, fornirà inoltre alla stazione radioelettrica l'energia elettrica a tensione praticamente costante.

L'armatore dovrà facilitare il servizio di accettazione dei marconigrammi; ed all'uopo permetterà ai marconisti di accedere in ore prefissate nei locali delle varie classi per la raccolta dei marconigrammi.

L'armatore consentirà l'affissione di cartelli e tabelle che diano le opportune indicazioni, evitando confusioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

b) Resterà a carico dell'armatore ogni eventuale lavoro necessario per la eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari ed apparecchi elettrici di bordo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Obblighi del concessionario

Art. 3.

a) Il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo della nave dell'armatore alle condizioni economiche specificate nello specchio « *A1* » allegato.

b) Il concessionario provvederà a propria cura e spese alle ispezioni tecniche sia in Italia sia all'estero, a mezzo del proprio personale e di quello delle organizzazioni straniere collegate, per accertare l'efficienza degli apparati stessi.

Provvederà inoltre a propria cura e spese, ove necessario, ai fini dell'ordinaria manutenzione degli apparati:

1) al ricambio dei tubi elettronici;

2) al ricambio delle spazzole delle macchine rotanti ed alla loro lubrificazione;

3) alla fornitura dell'acqua distillata e dell'acido necessari per le batterie di accumulatori;

4) al ricambio delle batterie di pile a secco;

5) alla sostituzione degli isolatori degli apparati e delle antenne, salvo rotture causate da fatti non imputabili al concessionario o al suo personale.

Le riparazioni e le sostituzioni di altri materiali che si dimostrassero difettosi come pure le spese relative al personale incaricato di questi lavori, saranno concordate con l'armatore o chi per esso e resteranno a suo carico.

c) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la regolarità del servizio radioelettrico. Qualora durante il periodo di validità del contratto, l'armatore richiedesse o si rendessero necessarie, a seguito di nuove disposizioni governative, la modifica o la sostituzione di tutti o di parte degli apparati esistenti a bordo, il concessionario si impegna ad assicurare la fornitura degli apparati restando a carico dell'armatore le relative spese.

Obblighi dell'armatore

Art. 4.

a) L'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i canoni annui di esercizio e manutenzione specificati nello specchio allegato sotto la lettera « *A1* » e ciò a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà l'esercizio degli impianti di proprietà dell'armatore, prendendone la regolare consegna e sottoscrivendo il relativo verbale.

Detti canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

b) I canoni di esercizio e manutenzione specificati nell'allegato specchio « *A1* » sono soggetti a revisione alle condizioni indicate nell'allegato stesso.

c) In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali di canone da parte dell'armatore decorrerà, trascorsi sessanta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai centoventi giorni, il concessionario si riserva il diritto di sospendere il servizio, informandone il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed il Ministero della marina mercantile.

d) Nessun indennizzo dovrà essere corrisposto dall'armatore al concessionario nel caso di anticipata rescissione del contratto per vendita o per demolizione della nave.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MARCONISTA

Obblighi del concessionario

Art. 5.

a) Il concessionario si impegna di mettere a disposizione dell'armatore i marconisti del proprio ruolo destinati alla condotta della stazione radioelettrica di bordo, muniti di certifi-

cato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Il personale marconista fornito dal concessionario è da esso assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario ed il personale marconista, fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1) a non portare modifiche nel regime contrattuale del personale da lui assunto e fornito all'armatore, compreso il trattamento economico se non d'accordo con gli organi direttivi del Sindacato generale armatori:

2) a non risolvere le eventuali vertenze collettive di carattere sindacale col detto personale senza preventive intese con gli organi del predetto Sindacato.

c) Il concessionario indicherà le spettanze dei singoli marconisti imbarcati o da esso forniti.

d) Il concessionario assume a proprio carico le spese per l'invio del rimpiazzo del marconista sbarcato per infortunio o malattia. Quando l'invio del rimpiazzo di un marconista per malattia od infortunio avvenga con una nave dell'armatore e vi siano posti disponibili, il passaggio sarà accordato, a richiesta del concessionario, con la riduzione del 30 % sul nolo di tariffa, escluso il vitto dalla riduzione.

Qualora il concessionario richieda all'armatore che l'invio del rimpiazzo del personale marconista fornito dal concessionario stesso avvenga con nave da carico dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del Comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta; e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 1500 giornaliere.

Lo sbarco del marconista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di marconisti da parte dell'armatore.

f) I marconisti sono posti sotto l'autorità superiore del Comando della nave per quanto riguarda la disciplina di bordo e i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assume l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale marconista derivanti dalla sostituzione del personale medesimo anche nel caso di diserzione del marconista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

h) Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione specialmente se la nave si trovi all'estero pronta alla partenza, l'armatore o per esso il comandante della nave ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

i) L'armatore ha diritto di rifiutare l'imbarco dei marconisti messi a disposizione dal concessionario.

L'armatore potrà trasferire il personale marconista da una all'altra delle proprie navi, conservando al marconista, in caso di passaggio da nave passeggeri a nave da carico, le maggiori competenze percepite sulla nave passeggeri sino all'arrivo in un porto in cui sia possibile la sua sostituzione. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informare il concessionario, osservando le norme stabilite per la consegna del traffico e del materiale.

Obblighi dell'armatore

Art. 6.

a) Il personale marconista, destinato a condurre la stazione radioelettrica della nave sarà richiesto dall'armatore al deposito più vicino del concessionario, con anticipo di almeno settantadue ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il marconista deve essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto d'imbarco. L'armatore rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i marconisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i marconisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare, a mezzo del comandante della nave, i marconisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta della nave di durata superiore ai quindici giorni, il personale marconista che si trovi imbarcato potrà essere dall'armatore sbarcato, dandosi di ciò avviso al concessionario.

Qualora venisse richiesto il reimbarco del personale marconista a termine del comma *a*) del presente articolo, prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

e) Qualora lo sbarco avvenisse per ingiustificata richiesta o fatto dall'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore ai quindici giorni in un porto diverso da quello di Genova, Napoli, Venezia, Trieste, saranno a carico dell'armatore le spese di viaggio e trasporto bagagli per il ritorno al più vicino dei detti porti, come pure l'indennità di trasferta, stipendio ed accessori del marconista sino a raggiungere il più vicino dei detti porti.

Nei casi sopra indicati, escluso il naufragio e la sosta superiore ai quindici giorni, le spese per l'invio del sostituto elencate nel comma precedente saranno parimenti a carico dell'armatore.

f) L'armatore dovrà sorvegliare a mezzo del comandante della nave, che il personale marconista osservi l'orario normale di servizio previsto dalle norme internazionali e nazionali in relazione alla categoria della nave.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale marconista presti servizio anche in ore straordinarie oltre quelle ordinarie previste dagli accordi sindacali in vigore. Tali ore straordinarie dovranno essere compensate dall'armatore.

Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione dei segnali orari, telegrammi di arrivo e partenza della nave e, qualora prescritto, la trasmissione del punto nave. Quando il lavoro straordinario avesse carattere normale o superasse le due ore giornaliere saranno pattuiti speciali compensi mensili.

g) Le indennità di rischi epidemici e perdita di corredo sono a carico dell'armatore.

h) L'armatore sarà tenuto oltre che a provvedere a proprio carico per i marconisti del ruolo del concessionario imbarcati, al vitto e all'alloggio secondo il rispettivo grado di equiparazione, a pagare ai marconisti stessi, per conto del concessionario e senza diritto a rivalsa nei confronti di questi, le competenze indicate sul memorandum d'imbarco e ogni eventuale indennità dovuta al detto personale secondo quanto previsto dal contratto di arruolamento e dagli accordi sindacali, tuttociò dalla data del memorandum d'imbarco stesso fino al ritorno (da effettuarsi seguendo l'itinerario più breve e nel tempo strettamente necessario) dei marconisti sbarcati ai porti di Genova, Napoli, Venezia, Trieste.

L'armatore sarà anche tenuto a versare al concessionario una quota percentuale della paga base che compete ai marconisti imbarcati sulle navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale, eccettuate soltanto le competenze e gli oneri di cui al precedente comma.

La detta percentuale specificata nell'allegato specchio « A » è soggetta a revisione delle condizioni indicate nell'allegato stesso.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRAFFICO

Obblighi del concessionario

Art. 7.

a) Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del Comando della nave il servizio radioelettrico di bordo ed il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni statali o Società private) accorda pure:

1) la franchigia della tassa di bordo per la sola nave accettante per le comunicazioni di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti

esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico, ivi compresi i marconigrammi al Ministero delle poste e telecomunicazioni per il punto nave;

2) la franchigia della tassa di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni trasmesse come sopra ad altre navi, di qualsiasi nazionalità controllate da Compagnie associate al concessionario;

3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio metereologico e radiogoniometrico e sui telegrammi relativi a bollettini sanitari, esclusi quelli per consulenza sanitaria dei passeggeri;

4) per il personale di Stato Maggiore e per l'equipaggio sono concesse particolari agevolazioni secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

c) Il concessionario provvederà affinchè, sia a bordo sia negli uffici terrestri, venga compilata una regolare registrazione contabile di tutte le corrispondenze scambiate.

Conseguentemente il concessionario assumerà a suo carico le spese inerenti all'impianto di una efficiente organizzazione, sia presso i suoi uffici periferici sia presso la sede centrale, per la revisione della contabilità e la liquidazione dei conti del traffico radioelettrico di bordo con tutte le Amministrazioni ed organizzazioni italiane ed estere.

Il concessionario svolgerà quindi tutte le pratiche sia presso le autorità italiane, sia presso le Amministrazioni estere, sia presso altre Società ed enti che gestiscono servizi di telecomunicazione, per la contabilizzazione degli introiti relativi al traffico curando il versamento delle somme spettanti all'Amministrazione italiana ed a terzi, senza alcuna responsabilità da parte dell'armatore.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere perchè i marconisti di bordo consegnino al comandante della nave al termine di ciascun viaggio, una copia dello stato-cassa ed una distinta da cui risultino l'ufficio di origine e di destinazione, la data, il prefisso, il numero delle parole — per i marconigrammi — o le unità di conversazione tassabili — per le comunicazioni radiotelefoniche — in partenza o destinate a bordo od in transito, nonchè l'importo delle tasse di bordo relative, sia che trattisi della tassa di bordo integrale spettante al concessionario sia del solo canone dovuto alla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il traffico di cui sopra dovrà essere descritto in separate colonne nella distinta di cui è cenno, alla quale sarà allegato per ciascun marconigramma un tagliando del modulo originale e, per le conversazioni radiotelefoniche, una copia della ricevuta che viene rilasciata dal personale marconista al richiedente della conversazione radiotelefonica stessa.

Il tagliando e copia ricevuta debbono contenere i seguenti dati: prefisso, data, ora, numero di accettazione, numero delle parole del marconigramma o unità di conversazione tassabili, stazione corrispondente, importo pagato.

Saranno pure descritti, per memoria, nella distinta stessa i marconigrammi transitati per la stazione radioelettrica e per i quali il concessionario abbia eventualmente eseguito il transito senza avere titolo alla tassa di bordo.

Il concessionario provvederà inoltre, a proprie spese, alla fornitura e distribuzione alla stazione radioelettrica di bordo degli stampati occorrenti per lo svolgimento del traffico, alla fornitura degli archivi di bordo (che restano di proprietà della concessionaria) ivi comprese tutte le pubblicazioni internazionali prescritte, agli studi inerenti al migliore svolgimento e incremento del traffico ed alle statistiche.

d) Il concessionario comunicherà periodicamente al proprio personale marconista ed all'armatore tutte le tariffe e le relative variazioni, oltre a tutte quelle disposizioni che potranno essere emanate per lo scambio della corrispondenza in accordo alle prescrizioni che saranno date dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

e) Il concessionario darà al proprio personale marconista tutte quelle disposizioni che risulteranno utili per la migliore organizzazione e lo sviluppo del traffico.

f) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei marconigrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Fermo restando il pagamento dei canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio specificati nell'allegato specchio « A », il concessionario ripartirà con l'armatore per ogni singola nave i proventi derivanti dalle tasse radiotelegrafiche e radiotelefoniche di bordo al netto delle quote dovute allo Stato, come segue:

da L. 1 a L. 5.000.000 annui: 50 % ciascuno;

da L. 5.000.001 a L. 10.000.000: 60 % all'armatore e 40 % al concessionario;

da L. 10.000.001 a oltre: 70 % all'armatore e 30 % al concessionario.

Il calcolo dei proventi del traffico sarà effettuato annualmente dopo la revisione ed approvazione della contabilità da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il concessionario però dovrà versare all'armatore, al termine di ogni viaggio, un congruo acconto sulla parte dei proventi netti a lui spettanti.

g) Qualora richiesto, il concessionario darà in visione all'armatore i prospetti giustificativi di quanto dovuto all'armatore stesso, muniti, per garanzia, del visto ministeriale.

Obblighi dell'armatore

Art. 8.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i marconisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nove, e dovrà disporre per la consegna dei marconigrammi ai destinatari a mezzo degli uffici di bordo, in conformità alle vigenti norme ministeriali che si riportano:

« Le ricevute di consegna dovranno essere restituite alla stazione radioelettrica di bordo munite del bollo e della firma dell'incaricato dell'ufficio di bordo che deve prima accertarsi che il destinatario trovasi a bordo; in caso contrario dovrà apporre analoga dichiarazione sulla ricevuta di consegna che sarà restituita subito, firmata e bollata alla stazione radioelettrica insieme con il dispaccio ».

L'armatore dovrà ugualmente disporre per la consegna ai destinatari degli avvisi di chiamata radiotelefonica in arrivo a bordo.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radioelettrico della stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante, il quale dovrà pure, ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc., oltrechè al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

L'armatore consentirà al concessionario l'affissione, in posti stabiliti dal Comando ed a mezzo del proprio personale di bordo, di speciali avvisi nei locali principali della nave, per informare i passeggeri circa i servizi radioelettrici di bordo, le comunicazioni in atto o da stabilire dalla nave con altre stazioni radioelettriche e le tariffe relative.

c) L'armatore si impegna a non esercitare nè fare esercitare sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

L'armatore rimane libero di acquistare e fare insallare a bordo della nave apparecchi non obbligatori (apparati radiotelefonici, telefoto, telescriventi, ecc.). In tal caso deve affidare l'installazione e l'esercizio di essi al concessionario, a condizioni da convenirsi.

d) Il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente.

In caso di divergenza sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Saranno a carico del concessionario le spese per le riparazioni agli apparati radioelettrici rese necessarie per cause dipendenti da fatto o colpa del personale marconista.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione in uso nella stazione radioelettrica di bordo risulti che sia il concessionario, sia l'armatore, non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da causa di forza maggiore.

Art. 11.

La temporanea sospensione del servizio radioelettrico a bordo per causa di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti o per malattia dei marconisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito alla lettera *b*) dell'art. 3.

Disarmo

Art. 12.

a) In caso di disarmo oppure di sosta della nave che dia luogo allo sbarco del personale marconista fornito dal concessionario, questi, a mezzo di tale personale dovrà provvedere a dare in consegna l'impianto radioelettrico all'armatore od a chi per esso, redigendo apposito verbale in contraddittorio sottoscritto dalle parti interessate.

b) In caso di disarmo della nave, i canoni di esercizio e manutenzione di cui all'art. 4, lettera *a*) verranno corrisposti integralmente il primo mese e saranno ridotti al 10 % per il periodo successivo.

Durata del contratto

Art. 13.

Il contratto avrà la durata di cinque anni decorrenti dalla data in cui il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli impianti di proprietà dell'armatore prendendone la regolare consegna e sottoscrivendo il relativo verbale.

Il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni se non sarà disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

Cambio del tipo di contratto

Art. 14.

L'armatore potrà richiedere che a navi munite di apparati radioelettrici di sua proprietà sia applicato il contratto tipo « A » per navi da passeggeri aventi apparati di proprietà del concessionario e ciò a condizioni da pattuirsi di volta in volta per l'acquisto da parte del concessionario degli apparati di proprietà dell'armatore, semprechè rispondenti alle condizioni tecniche governative vigenti.

Contestazioni

Art. 15.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, sia nel corso della sua durata, sia successivamente, saranno deferite al giudizio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo congiuntamente d'accordo fra le due parti stesse; in caso di mancato accordo fra esse, il terzo arbitro sarà nominato dal Primo presidente della Corte di appello di Roma. Il giudizio arbitrale avrà luogo nella città sede legale o domicilio dell'armatore interessato.

L'esecuzione del contratto non potrà essere interrotta o sospesa a causa di insorte contestazioni o liti circa la interpretazione, esecuzione o risoluzione di esso, e nemmeno nel caso che allo spirare del termine di disdetta sia pendente giudizio intorno alla validità della disdetta o comunque alla scadenza del contratto.

Registrazione

Art. 16.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà fra l'armatore ed il concessionario.

Contratto tipo « B » regolante i rapporti fra le Ditte armatoriali e le Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da carico con apparati radioelettrici di proprietà del concessionario.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Obblighi del concessionario

Art. 1.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del contratto a dare in noleggio, installare a bordo della nave, esercire e mantenere in istato di buon funzionamento gli apparati radioelettrici di sua proprietà in calce elencati.

All'atto dell'installazione gli apparati dovranno essere nuovi e soddisfare poi costantemente e cioè non solo al momento della installazione stessa e collaudo, ma sino a quando il contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni radiotelegrafiche internazionali e dei relativi regolamenti e a tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti o che potranno essere in seguito emanati tanto dall'Amministrazione italiana quanto dalle Amministrazioni dei Paesi nei cui porti approda o potrà approdare la nave dell'armatore, in quanto siano obbligatori per le navi italiane, fermo restando quanto disposto dal seguente art. 3, lettera *c*).

b) La stazione radioelettrica sarà corredata, a cura del concessionario, dell'orologio con lancetta dei secondi, della lavagna, delle monografie e degli schemi degli apparati radioelettrici in conformità con le norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

Obblighi dell'armatore

Art. 2.

a) L'armatore si impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni e le norme vigenti e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari per l'installazione degli apparati e adatti al loro funzionamento.

L'armatore secondo le norme tecniche vigenti, emanate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, fornirà inoltre alla stazione radioelettrica, l'energia elettrica a tensione praticamente costante, nonchè il relativo interruttore principale. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'antenna di emergenza e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra delle antenne, mettendo gli alberi e il sartiame nelle condizioni prescritte.

L'armatore fornirà altresì l'illuminazione sia normale, sia di riserva e le lampade portatili, gli estintori, adatti cassoni per gli accumulatori e lo zoccolo su cui viene montato il piedistallo del telaio del radiogoniometro.

Provvederà inoltre alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dell'alta tensione alla coda dell'antenna. A mezzo del Comando di bordo ed a criterio di questo, farà curare la pitturazione e pulizia dei locali della stazione radioelettrica e del telaio o piedistallo del radiogoniometro.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per l'impianto degli apparecchi, l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo, a giudizio del comando della nave.

c) Resterà a carico dell'armatore ogni eventuale lavoro necessario per la eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari ed apparecchi elettrici di bordo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Obblighi del concessionario

Art. 3.

a) Il concessionario consegnerà in uno dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, compresi i Cantieri di San Rocco e Monfalcone, a proprie spese, fin sotto il bordo della nave gli apparati da installare sulla nave stessa.

b) Qualora la nave oggetto del contratto sia stata dall'armatore acquistata da altro armatore italiano e sia già munita di stazione radioelettrica di proprietà del concessionario, questi non potrà richiedere all'armatore nuovo acquirente, i contributi iniziali di cui al successivo art. 4, comma *e*).

c) In relazione a quanto stabilito alla lettera *a*) secondo comma dell'art. 1 il concessionario assume l'obbligo di apportare modifiche agli apparati oggetto del contratto, quando fosse necessario, per renderli atti a soddisfare agli eventuali nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali e nazionali in detto comma menzionati.

Qualora in ciascun anno le spese inerenti a dette modifiche superino l'importo di L. 100.000, la differenza andrà ripartita per il 60 % a carico del concessionario e per il 40 % a carico dell'armatore.

Ove i nuovi regolamenti e prescrizioni internazionali approvati in sede nazionale in detto comma menzionati, rendessero invece necessaria la sostituzione totale di uno o più apparecchi oggetto del contratto con altro e altri rispondenti alle nuove norme, tale sostituzione sarà considerata nuova installazione a tutti gli effetti e l'armatore corrisponderà per essa il contributo di primo impianto previsto per il caso particolare dallo specchio « B » allegato, ed il nuovo canone.

d) Il concessionario provvederà a proprie spese alla manutenzione e alle necessarie ispezioni tecniche degli impianti radioelettrici sia in Italia sia all'estero e ad eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

e) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la regolarità del servizio radioelettrico e la fornitura di apparati rispondenti a quanto previsto all'art. 1, lettera *a*) secondo comma ed al comma *c*) del presente articolo.

f) Il concessionario si obbliga a riparare o sostituire a proprie spese nel minor tempo possibile gli apparati danneggiati o avariati, salvo quanto disposto al successivo art. 9.

Obblighi dell'armatore

Art. 4.

a) L'armatore curerà a sue spese l'imbarco da sotto bordo, a rischio del concessionario, degli apparati radioelettrici ed il loro trasporto al locale destinato a stazione radioelettrica.

In caso di sbarco degli apparecchi radioelettrici, l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla loro consegna sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione o lo sbarco degli apparati dovesse eseguirsi in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, compresi i Cantieri di San Rocco e Monfalcone, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo della installazione o viceversa, e quella di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i contributi iniziali (una tantum) ed i canoni annui di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nello specchio allegato sotto la lettera « B » e far data dal giorno del collaudo con esito favorevole degli impianti installati a bordo della nave, eseguito da parte dei tecnici del concessionario con l'intervento dei tecnici dell'armatore, ovvero, per il caso di trasferimento della gestione del servizio da un concessionario all'altro, dalla data del giorno in cui il nuovo concessionario avrà preso in consegna gli impianti sottoscrivendo il relativo verbale.

I canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, e 1° ottobre di ogni anno.

I canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio, specificati nell'allegato specchio « B » saranno ridotti del 28 % del loro ammontare per ciascun apparato dopo trascorsi 10 (dieci) anni di pagamento dei canoni corrisposti continuativamente al concessionario anche in dipendenza di precedenti contratti per gli stessi apparati e anche se trasferiti su altra nave dello stesso armatore.

Il tempo del disarmo, agli effetti dell'accennata riduzione del canone annuo, sarà computato per un quarto della sua durata.

I contributi iniziali, specificati nell'allegato specchio « B » saranno pagati dall'armatore al concessionario per il 50 % al collaudo governativo con esito favorevole, e per il residuale 50 % ad un mese data del collaudo stesso.

d) I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione specificati nell'allegato specchio « B » sono soggetti a revisione alle condizioni indicate nell'allegato stesso.

e) In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali di canone da parte dell'armatore decorrerà, trascorsi trenta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai centoventi giorni, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi apparati, informandone il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero della marina mercantile.

f) Nel caso di anticipata rescissione del contratto per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intiero che ancora rimanga per completare la durata stabilita dal contratto.

Tale indennizzo verrà bonificato in totale e pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento del relativo contratto.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o di sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed i cui apparati siano installati da almeno cinque anni.

Nel caso in cui gli apparati siano stati installati per un periodo inferiore ai cinque anni, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario l'indennizzo previsto al 1° capoverso del presente comma.

g) Se al termine del contratto la nave fosse ancora in viaggio, il contratto resterà in vigore fino al giorno in cui saranno sbarcati gli apparati a termine del presente art. 4, commi *a*) e *b*).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MARCONISTA

Obblighi del concessionario.

Art. 5.

a) Il concessionario, purchè abbia disponibile personale del proprio ruolo, si impegna di mettere a disposizione dell'armatore personale marconista del proprio ruolo stesso destinato alla condotta della stazione radioelettrica di bordo, munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Il personale marconista fornito dal concessionario è da esso assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario ed il personale marconista fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna

1) a non portare modifiche nel regime contrattuale del personale da lui assunto e fornito all'armatore, compreso il trattamento economico se non d'accordo cogli organi direttivi del Sindacato generale armatori;

2) a non risolvere le eventuali vertenze collettive di carattere sindacale col detto personale, senza preventive intese con gli organi direttivi del predetto Sindacato.

c) Il concessionario indicherà le spettanze dei singoli marconisti imbarcati e da esso forniti.

d) Il concessionario assume a proprio carico le spese per l'invio del rimpiazzo del marconista del proprio ruolo sbarcato per infortunio o malattia.

Quando l'invio del rimpiazzo di un marconista del ruolo del concessionario per malattia od infortunio avvenga con una nave dell'armatore e vi siano posti disponibili il passaggio sarà accordato, a richiesta del concessionario, con la riduzione del 30 % sul nolo di tariffa, escluso il vitto dalla riduzione.

Qualora il concessionario richieda all'armatore che l'invio del rimpiazzo del personale marconista del proprio ruolo avvenga con nave da carico dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta; e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 1500 giornaliere.

Lo sbarco del marconista di ruolo del concessionario per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di marconisti da parte dell'armatore.

f) I marconisti sono posti sotto l'autorità superiore del comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale marconista del proprio ruolo derivanti dalla sostituzione del personale medesimo anche nel caso di diserzione del marconista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore e dei suoi dipendenti.

h) Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione del personale del proprio ruolo specialmente se la nave si trovi all'estero pronta alla partenza, l'armatore o per esso il comandante della nave ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

i) L'armatore ha diritto di rifiutare l'imbarco dei marconisti messi a disposizione dal concessionario.

L'armatore potrà trasferire il personale marconista di ruolo del concessionario da una all'altra delle proprie navi, conservando al marconista, in caso di passaggio da nave passeggeri a nave da carico, le maggiori competenze percepite sulla nave passeggeri, sino all'arrivo in un porto in cui sia possibile la sua sostituzione. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informare il concessionario, osservando le norme stabilite per la consegna del traffico e del materiale.

l) Nel caso che l'armatore provveda direttamente all'imbarco di personale marconista di sua scelta non del ruolo del concessionario, questo dovrà essere di gradimento anche del concessionario.

Nel caso che il concessionario non intenda accordare il suo gradimento dovrà comunicare per iscritto al più presto possibile la sua decisione all'armatore.

Il concessionario avrà inoltre il diritto di chiedere all'armatore la sostituzione del marconista che non sia del proprio ruolo e che sia risultato non idoneo al servizio.

Obblighi dell'armatore.

Art. 6.

a) Il personale marconista del ruolo del concessionario, destinato a condurre la stazione radioelettrica della nave, sarà richiesto dall'armatore al deposito più vicino del concessionario con un anticipo di almeno settantadue ore, decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il marconista deve essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto d'imbarco. L'armatore rimborserà al concessionario le spese di viaggio bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

L'armatore potrà per la condotta della stazione radioelettrica di bordo, servirsi di personale marconista diverso da quello di ruolo del concessionario solo qualora quest'ultimo non ne abbia disponibile e nei casi in cui ciò sia consentito dalle norme che disciplinano questa materia.

b) Dal momento dell'imbarco i marconisti di ruolo del concessionario avranno dall'armatore il trattamento previsto pei marconisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo del comandante della nave, i marconisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta della nave di durata superiore ai quindici giorni, il personale marconista di ruolo del concessionario che si trovi imbarcato potrà essere dall'armatore sbarcato, dandosi di ciò avviso al concessionario.

Qualora venisse richiesto il reimbarco del personale marconista di ruolo del concessionario a termine del comma *a*) del precedente articolo, prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

e) Qualora lo sbarco del personale di ruolo del concessionario avvenisse per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore a quindici giorni in un porto diverso da quello di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, saranno a carico dell'armatore le spese di viaggio e trasporto bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti, come pure l'indennità di trasferta, stipendio ed accessori del marconista sino a raggiungere il più vicino dei detti porti.

Nei casi sopraindicati, escluso il naufragio e la sosta superiore ai quindici giorni, le spese per l'invio del sostituto elencate nel comma precedente saranno parimenti a carico dell'armatore.

f) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo del comandante della nave, che il personale marconista osservi l'orario normale di servizio previsto dalle norme internazionali e nazionali in relazione alla categoria della nave.

Il comandante della nave avrà diritto di esigere che il personale marconista presti servizio anche in ore straordinarie oltre quelle ordinarie previste dagli accordi sindacali in vigore. Tali ore straordinarie dovranno essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione dei segnali orari, rilevamenti radiogoniometrici, bollettini metereologici e sanitari, telegrammi di arrivo e partenza della nave e, qualora prescritto la trasmissione del punto nave. Quando il lavoro straordinario avesse carattere normale o superasse le due ore giornaliere saranno pattuiti speciali compensi mensili.

g) Le indennità rischi epidemici e perdita di corredo sono a carico dell'armatore anche quando trattasi di marconisti di ruolo del concessionario.

h) L'armatore sarà tenuto oltre che a provvedere a proprio carico per i marconisti del ruolo del concessionario imbarcati, a vitto e all'alloggio secondo il rispettivo grado di equiparazione, a pagare ai marconisti stessi, per conto del concessionario e senza diritto a rivalsa nei confronti di questi, le competenze indicate sul memorandum d'imbarco e ogni eventuale indennità dovuta al detto personale secondo quanto previsto dal contratto di arruolamento e dagli accordi sindacali, tuttociò dalla data del memorandum d'imbarco stesso fino al ritorno (da effettuarsi seguendo l'itinerario più breve e nel tempo strettamente necessario) dei marconisti sbarcati ai porti di Genova, Napoli, Venezia, Trieste.

L'armatore sarà anche tenuto a versare al concessionario una quota percentuale della paga base che compete ai marconisti imbarcati sulle navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale, eccettuate soltanto le competenze e gli oneri di cui al precedente comma.

La detta percentuale specificata nell'allegato specchio « A » è soggetto a revisione delle condizioni indicate nell'allegato stesso.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRAFFICO

Obblighi del concessionario.

Art. 7.

a) Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del Comando della nave il servizio radioelettrico di bordo e il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni statali o Società private) accorda pure:

1) la franchigia della tassa di bordo per la sola nave accettante per le comunicazioni di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico, ivi compresi i marconigrammi al Ministero delle poste e telecomunicazioni per il punto nave;

2) la franchigia della tassa di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni trasmesse come sopra ad altre navi, di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie associate al concessionario;

3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio metereologico e radiogoniometrico e sui telegrammi relativi a bollettini sanitari;

4) per il personale di Stato Maggiore e per l'equipaggio sono concesse particolari agevolazioni secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile della stazione radioelettrica di bordo nonchè alla fornitura degli stampati e dell'archivio che restano di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario dovrà provvedere alla accettazione diretta dei marconigrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del personale marconista.

Obblighi dell'armatore.

Art. 8.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i marconisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radioelettrico della stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante, il quale dovrà pure, ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc. oltrechè al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare nè fare esercitare sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

L'armatore rimane libero di acquistare e fare installare a bordo della nave apparecchi non obbligatori (apparati radiotelefonici, telefoto, telescriventi ecc.). In tale caso deve affidare l'installazione e l'esercizio di essi al concessionario a condizioni da convenirsi.

d) Il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente.

In caso di divergenze sulla bontà del servizio deciderà il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Gli apparati forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

L'armatore si impegna a far trascrivere le dovute annotazioni di quanto succede sui documenti ufficiali di bordo.

Saranno a carico dell'armatore le spese delle riparazioni che eventualmente si rendessero necessarie agli apparati radioelettrici per avarie derivanti da eventi imputabili a fatto o colpa dell'armatore e dei suoi dipendenti o da dolo dello equipaggio quando sia provata la sua connivenza.

L'armatore risponderà dei danni arrecati da parte di terzi durante le operazioni di carico e scarico al telaio del radiogoniometro (che, a tale effetto, è valutato a L. 200.000) semprechè sia possibile all'armatore esercitare la rivalsa verso i responsabili dei danni.

Saranno a carico del concessionario le spese per le riparazioni agli apparati radioelettrici rese necessarie per cause dipendenti da fatto o colpa del personale marconista quando esso appartenga al ruolo del concessionario.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dei moduli di accettazione e ricezione in uso nella stazione radioelettrica di bordo risulti che sia il concessionario, sia l'armatore, non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da causa di forza maggiore.

Art. 11.

La temporanea sospensione del servizio radioelettrico a bordo per causa di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti o per malattia dei marconisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati secondo quanto è stabilito alla lettera *f)* dell'art. 3.

Disarmo.

Art. 12.

a) All'atto dello sbarco del personale marconista per disarmo oppure per sosta della nave che dia luogo allo sbarco del personale marconista, questo dovrà in contraddittorio con il Comando di bordo, provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione radioelettrica.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione radioelettrica si farà constare mediante verbale sottoscritto dal Comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie di accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno divise metà a carico dell'armatore e metà a carico del concessionario.

Nel caso che tale invio non sia conveniente le batterie saranno consegnate a cura del marconista di bordo ad una ditta che dovrà curarne la manutenzione e le relative spese saranno a carico per metà dell'armatore e per metà del concessionario.

b) In caso di disarmo della nave i canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio specificati nell'allegato specchio « B », verranno corrisposti integralmente durante il primo mese e saranno ridotti al 50 % durante il secondo mese, ed al 25 % durante il periodo successivo.

Apparati per lance di salvataggio

Art. 13.

Gli apparati per lance di salvataggio di proprietà dell'armatore, saranno installati e presi in consegna dal concessionario che, a mezzo del proprio personale marconista, dovrà mantenerli in perfetto stato di manutenzione e di efficenza, ai canoni stabiliti nell'allegato specchio « B ».

Le riparazioni e le forniture di ricambio per detti apparati saranno però a carico dell'armatore che dovrà pure concedere l'aiuto del proprio personale per le prestazioni a facilitare detta manutenzione e per le prove periodiche prescritte dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per tali installazioni.

Durata del contratto

Art. 14.

Il contratto avrà la durata di dieci anni decorrenti dalla data del collaudo degli impianti con esito favorevole.

E' tuttavia attribuita all'armatore la facoltà di recedere dal contratto allo scadere del primo quinquennio di effettiva corresponsione dei canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio specificati nell'allegato *B*.

In tale caso l'armatore dovrà darne avviso a mezzo di lettera raccomandata al concessionario almeno sei mesi prima dello scadere del primo quinquennio.

Il concessionario uscente, trasferirà al concessionario subentrante la proprietà degli impianti contro il pagamento dell'equo prezzo delle apparecchiature installate, diminuito delle cinque quote annuali di ammortamento già maturate, in base ad apposita convenzione fra essi concessionari stipulata, e si impegna a non rimuovere da bordo gli impianti di sua proprietà e di consentire che gli stessi vengano gestiti, senza interruzione dal concessionario subentrante.

Agli effetti della durata decennale del contratto e del periodo di cinque anni di effettiva corresponsione dei canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio, i periodi di disarmo verranno computati per un quarto della loro durata.

Trascorsa la durata decennale, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per cinque anni se non disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della sua scadenza, mediante lettera raccomandata.

Cambio del tipo di contratto.

Art. 15.

Quando per una nave si sia iniziata l'applicazione del contratto tipo « *B* » (apparati radioelettrici di proprietà del concessionario) quest'ultimo lascia all'armatore la facoltà di richiedere, nei casi in cui ciò sia consentito dalle nórme che disciplinano questa materia, per detta nave l'applicazione del contratto tipo « *C* » (apparati di proprietà dell'armatore) mediante acquisto degli impianti stessi a prezzo da concordarsi e previa stipulazione con il concessionario stesso di contratto di manutenzione ed esercizio. In tal caso il nuovo contratto avrà scadenza non anteriore a quella che aveva il contratto tipo « E » al momento dell'acquisto degli impianti.

Contestazioni.

Art. 16.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, sia nel corso della sua durata, sia successivamente, saranno deferite al giudizio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo congiuntamente d'accordo fra le due parti stesse; in caso di mancato accordo fra esse, il terzo arbitro sarà nominato dal Primo presidente della Corte di appello di Roma. Il giudizio arbitrale avrà luogo nella città sede legale e domicilio dell'armatore interessato.

L'esecuzione del contratto, non potrà essere interrotta o sospesa a causa di insorte contestazioni o liti circa la interpretazione, esecuzione o risoluzione di esso, e nemmeno nel caso che allo spirare del termine di disdetta sia pendente giudizio intorno alla validità della disdetta o comunque alla scadenza del contratto.

Registrazione.

Art. 17

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà fra l'armatore ed il concessionario.

Contratto tipo « C » regolante i rapporti fra le Ditte armatoriali e le Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da carico con apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Obblighi del concessionario

Art. 1.

a) Il concessionario si impegna per la durata del contratto ad esercitare e curare a bordo della nave la normale manutenzione ed il buon funzionamento degli apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore in calce elencati.

L'esercizio da parte del concessionario è subordinato all'esito del collaudo governativo ed all'accertamento, da parte del concessionario, del regolare funzionamento degli apparati ed alla constatazione che il loro tipo corrisponde a quelli in uso onde poter provvedere senza difficoltà al rifornimento di parti di ricambio.

b) Il concessionario si impegna, quando necessario nel corso del contratto e previa stipulazione dei debiti accordi economici con l'armatore, a mettere gli apparati radioelettrici di proprietà dell'armatore nelle condizioni prescritte dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni in vigore nella legislazione italiana.

Obblighi dell'armatore

Art. 2.

a) L'armatore si impegna a mettere a disposizione del concessionario la stazione radioelettrica di sua proprietà in locali adatti al suo funzionamento in conformità con le prescrizioni e norme vigenti.

L'armatore, secondo le prescrizioni vigenti, fornirà inoltre alla stazione radioelettrica l'energia elettrica a tensione praticamente costante.

b) Resterà a carico dell'armatore ogni eventuale lavoro necessario per la eliminazione di disturbi arrecati agli apparati radioelettrici da macchinari ed apparecchi elettrici di bordo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Obblighi del concessionario

Art. 3.

a) Il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo della nave dell'armatore alle condizioni economiche specificate nello specchio « C » allegato.

b) Il concessionario provvederà a propria cura e spese alle ispezioni tecniche sia in Italia sia all'estero a mezzo del proprio personale e di quello delle organizzazioni straniere collegate per accertare l'efficienza degli apparati stessi.

Provvederà inoltre a propria cura e spese, ove necessario, ai fini dell'ordinaria manutenzione degli apparati

1) al ricambio dei tubi elettronici;

2) al ricambio delle spazzole delle macchine rotanti ed alla loro lubrificazione;

3) alla fornitura dell'acqua distillata e dell'acido necessari per le batterie di accumulatori;

4) al ricambio delle batterie di pile a secco;

5) alla sostituzione degli isolatori degli apparati e delle antenne, salvo rotture causate da fatti non imputabili al concessionario o al suo personale.

Le riparazioni e le sostituzioni di altri materiali che si dimostrassero difettosi come pure le spese relative al personale incaricato di questi lavori, saranno concordate con l'armatore o chi per esso e resteranno a suo carico.

c) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale per garantire la regolarità del servizio radioelettrico. Qualora durante il periodo di validità del contratto, l'armatore richiedesse o si rendessero necessarie, a seguito di nuove disposizioni governative, la modifica o la sostituzione di tutti o di parte degli apparati esistenti a bordo, il concessionario si impegna ad assicurare la fornitura degli apparati, restando a carico dell'armatore le relative spese.

Obblighi dell'armatore

Art. 4.

a) L'armatore corrisponderà al concessionario, per ciascun apparato e per tutta la durata del contratto, i canoni annui di esercizio e manutenzione specificati nello specchio allegato sotto la lettera « C » e ciò a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà l'esercizio degli impianti di proprietà dell'armatore prendendone la regolare consegna e sottoscrivendo il relativo verbale.

Detti canoni annui dovranno pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

b) I canoni di esercizio e manutenzione specificati nell'allegato specchio « C » sono soggetti a revisione alle condizioni indicate nell'allegato stesso.

c) In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali di canone da parte dell'armatore decorrerà, trascorsi i sessanta giorni dalla rispettiva scadenza, l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai centoventi giorni, il concessionario si riserva il diritto di sospendere il servizio informandone il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed il Ministero della marina mercantile.

d) Nessun indennizzo dovrà essere corrisposto dall'armatore al concessionario nel caso di anticipata rescissione del contratto per vendita o per demolizione della nave.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MARCONISTA

Obblighi del concessionario

Art. 5.

a) Il concessionario purchè abbia disponibile personale del proprio ruolo, si impegna di mettere a disposizione dell'armatore personale marconista del proprio ruolo stesso destinato alla condotta della stazione radioelettrica di bordo, munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Il personale marconista fornito dal concessionario è da esso assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente tra il concessionario ed il personale marconista, fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna

1) a non portare modifiche nel regime controttuale del personale da lui assunto e fornito all'armatore, compreso il trattamento economico se non d'accordo con gli organi direttivi del Sindacato generale armatori;

2) a non risolvere le eventuali vertenze collettive di carattere sindacale col detto personale, senza preventive intese con gli organi direttivi del predetto Sindacato.

c) Il concessionario indicherà le spettanze dei singoli marconisti imbarcati e da esso forniti.

d) Il concessionario assume a proprio carico le spese per l'invio del rimpiazzo del marconista del proprio ruolo sbarcato per infortunio o malattia.

Quando l'invio del rimpiazzo di un marconista del ruolo del concessionario per malattia od infortunio avvenga con

una nave dell'armatore e vi siano posti disponibili il passaggio sarà accordato, a richiesta del concessionario, con la riduzione del 30 % sul nolo di tariffa, escluso il vitto dalla riduzione.

Qualora il concessionario richieda all'armatore che l'invio del rimpiazzo del personale marconista del proprio ruolo avvenga con nave da carico dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta; e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 1500 giornaliere.

Lo sbarco del marconista di ruolo del concessionario per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alla richiesta di marconisti da parte dell'armatore.

f) I marconisti sono posti sotto l'autorità superiore del Comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale marconista del proprio ruolo derivanti dalla sostituzione del personale medesimo anche nel caso di diserzione del marconista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

h) Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione del personale del proprio ruolo specialmente se la nave si trovi all'estero pronta alla partenza, l'armatore o per esso il Comandante della nave, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina Società associata del concessionario.

i) L'armatore ha diritto di rifiutare l'imbarco dei marconisti messi a disposizione dal concessionario.

L'armatore potrà trasferire il personale marconista di ruolo del concessionario da una all'altra delle proprie navi, conservando al marconista, in caso di passaggio da nave passeggeri a nave da carico, le maggiori competenze percepite sulla nave passeggeri, sino all'arrivo in un porto in cui sia possibile la sua sostituzione. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informare il concessionario, osservando le norme stabilite per la consegna del traffico e del materiale.

l) Nel caso che l'armatore provveda direttamente all'imbarco di personale marconista non di ruolo del concessionario o di sua scelta, questo dovrà essere di gradimento anche del concessionario.

Nel caso che il concessionario non intenda accordare il suo gradimento, dovrà comunicare per iscritto al più presto possibile la sua decisione all'armatore.

Il concessionario avrà inoltre il diritto di chiedere all'armatore la sostituzione del marconista che non sia del proprio ruolo e che sia risultato non idoneo al servizio.

Obblighi dell'armatore

Art. 6.

a) Il personale marconista del ruolo del concessionario destinato a condurre la stazione radioelettrica della nave sarà richiesto dall'armatore al deposito più vicino del concessionario stesso, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il marconista deve essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco. L'armatore rimborserà al concessionario le spese di viaggio bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

L'armatore potrà, per la condotta della stazione radioelettrica di bordo, servirsi di personale marconista diverso da quello di ruolo del concessionario solo qualora questo ultimo non ne abbia disponibile e nei casi in cui ciò sia consentito dalle norme che disciplinano questa materia.

b) Dal momento dell'imbarco i marconisti di ruolo del concessionario avranno dall'armatore il trattamento previsto pei marconisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo del comandante della nave, i marconisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta della nave di durata superiore ai quindici giorni, il personale marconista di ruolo del concessionario che si trovi imbarcato potrà essere dall'armatore sbarcato, dandosi di ciò avviso al concessionario.

Qualora venisse richiesto il reimbarco del personale marconista di ruolo del concessionario, a termine del comma *a*) del presente articolo, prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

e) Qualora lo sbarco del personale di ruolo del concessionario avvenisse per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore a quindici giorni in un porto diverso da quello di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, saranno o carico dell'armatore le spese di viaggio e trasporto bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti, come pure l'indennità di trasferta, stipendio ed accessori del marconista sino a raggiungere il più vicino dei detti porti.

Nei casi sopra indicati, escluso il naufragio e la sosta superiore ai quindici giorni, le spese per l'invio del sostituto elencate nel comma precedente saranno parimenti a carico dell'armatore.

f) L'armatore dovrà sorvegliare a mezzo del comandante della nave che il personale marconista osservi l'orario normale di servizio previsto dalle norme internazionali e nazionali in relazione alla categoria della nave.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale marconista presti servizio anche in ore straordinarie oltre quelle ordinarie previste dagli accordi sindacali in vigore. Tali ore straordinarie dovranno essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione di segnali orari, rilevamenti radiogoniometrici, bollettini metereologici e sanitari, telegrammi di arrivo e partenza della nave e, qualora prescritto, la trasmissione del punto nave. Quando il lavoro straordinario avesse carattere normale o superasse le due ore giornaliere saranno pattuiti speciali compensi mensili.

g) Le indennità rischi epidemici e perdita di corredo sono a carico dell'armatore, anche quando trattasi di marconisti di ruolo del concessionario.

h) L'armatore sarà tenuto oltre che a provvedere a proprio carico per i marconisti del ruolo del concessionario imbarcati, al vitto e all'alloggio secondo il rispettivo grado di equiparazione, a pagare ai marconisti stessi, per conto del concessionario e senza diritto a rivalsa nei confronti di questi, le competenze indicate nel memorandum d'imbarco ed ogni eventuale indennità dovuta al detto personale secondo quanto previsto dal contratto di arruolamento e dagli accordi sindacali, tuttociò dalla data del memorandum di imbarco stesso fino al ritorno (da effettuarsi secondo l'itinerario più breve e nel tempo strettamente necessario) dei marconisti sbarcati ai porti di Genova, Napoli, Venezia, Trieste.

L'armatore sarà anche tenuto a versore al concessionario una quota percentuale della paga base che compete ai marconisti imbarcati sulle sue navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale, eccettuate soltanto le competenze e gli oneri di cui al precedente comma.

La detta percentuale specificata nell'allegato specchio « A » è soggetto a revisione delle condizioni indicate nell'allegato stesso.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRAFFICO

Obblighi del concessionario

Art. 7.

a) Il concessionario mette gratuitamente a disposizione del Comando della nave il servizio radioelettrico di bordo e il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni statali o Società private) accorda pure

1) la franchigia della tassa di bordo per la sola nave accettante per le comunicazioni di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti

esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico, ivi compresi i marconigrammi al Ministero delle poste e telecomunicazioni per il punto nave;

2) la franchigia della tassa di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni trasmesse come sopra ad altre navi di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie associate al concessionario;

3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio metereologico e radiogoniometrico e sui telegrammi relativi a bollettini sanitari.

4) per il personale di Stato Maggiore e per l'equipaggio sono concesse particolari agevolazioni secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile della stazione radioelettrica di bordo nonchè alla fornitura degli stampati e dell'archivio che restano di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario dovrà provvedere alla accettazione dei marconigrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del personale marconista.

Obblighi dell'armatore

Art. 8.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i marconisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radioelettrico della stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante, il quale dovrà pure, ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc. (oltrechè al termine di ogni viaggio) apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare nè fare esercitare sulla nave oggetto del contratto altri servizi radioelettrici.

L'armatore rimane libero di acquistare e fare installare a bordo della nave apparecchi non obbligatori (apparati radiotelefonici, telefoto, telescriventi, ecc.). In tal caso deve affidare l'installazione e l'esercizio di essi al concessionario a condizioni da convenirsi.

d) Il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente.

In caso di divergenze sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Saranno a carico del concessionario le spese per le riparazioni agli apparati radioelettrici rese necessarie per cause dipendenti da fatto o colpa del personale marconista quando esso appartenga al ruolo del concessionario.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione in uso nella stazione radioelettrica di bordo risulti che sia il concessionario, sia l'armatore, non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione e ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste, perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio derivante da cause di forza maggiore.

Art. 11.

La temporanea sospensione del servizio radioelettrico a bordo per causa di forza maggiore od avarie sopravvenute agli impianti o per malattia dei marconisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito alla lettera *b*) dell'art. 3.

Disarmo

Art. 12.

a) In caso di disarmo oppure di sosta della nave che dia luogo allo sbarco del personale marconista fornito dal concessionario, questi, a mezzo di tale personale dovrà provvedere a dare in consegna l'impianto radioelettrico all'armatore od a chi per esso, redigendo apposito verbale in contraddittorio sottoscritto dalle parti interessate.

b) In caso di disarmo della nave i canoni di esercizio e manutenzione di cui all'art. 4, lettera *a*) verranno corrisposti integralmente il primo mese e saranno ridotti al 10 % per il periodo successivo.

Durata del contratto

Art. 13.

Il contratto avrà la durata di cinque anni decorrenti dalla data in cui il concessionario assumerà l'esercizio e la manutenzione degli impianti di proprietà dell'armatore prendendone la regolare consegna e sottoscrivendo il relativo verbale.

Il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni se non sarà disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

Cambio del tipo di contratto

Art. 14.

L'armatore potrà richiedere che a navi munite di apparati radioelettrici di sua proprietà sia applicato il contratto tipo « B » per navi da carico aventi apparati di proprietà del concessionario e ciò a condizioni da pattuirsi di volta in volta per l'acquisto da parte del concessionario degli apparati di proprietà dell'armatore, semprechè rispondenti alle condizioni tecniche governative vigenti.

Contestazioni

Art. 15.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, sia nel corso della sua durata, sia successivamente, saranno deferite al giudizio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo congiuntamente d'accordo fra le due parti stesse; in caso di mancato accordo fra esse, il terzo arbitro sarà nominato dal Primo presidente della Corte di appello di Roma. Il giudizio arbitrale avrà luogo nella città sede legale e domicilio dell'armatore interessato.

L'esecuzione del contratto non potrà essere interrotta o sospesa a causa di insorte contestazioni o liti circa la interpretazione, esecuzione o risoluzione di esso, e nemmeno nel caso che allo spirare del termine di disdetta sia pendente giudizio intorno alla validità della disdetta o comunque alla scadenza del contratto.

Registrazione

Art. 16.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico per metà fra l'armatore ed il concessionario.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1954
Registro n. 4, *foglio n.* 315. — FAGGIANI

(1062)

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 80

(1107288) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.